DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

Art. 3-bis

Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali

Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia

Versione in vigore dal 8 maggio 2021, non più in vigore dal 1 marzo 2022 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali
Estremi	Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-differimento-di-consultazioni-elettorali-2021/art-3-bis-apertura-degli-uffici-del-casellario-giudiziale-in-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

occasione-di/versione/1